



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Pièces jointes/Allegati: n. 2

Al Sindaco e al Segretario del Comune di
Ayas

Réf. n° - Prot. n. 6374/EL

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 18/0/2021

Oggetto: Elezioni amministrative del 19 e 20 settembre 2021. Istruzioni per la compilazione e la presentazione dei rendiconti delle spese per la campagna elettorale, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4“.

Con la presente si richiede alle SS.LL. di voler rammentare ai delegati di lista, in occasione della presentazione delle liste elettorali, prevista per i giorni **20 e 21 agosto p.v.**, quanto di seguito evidenziato relativamente alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 “*Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)*”, che disciplina la materia del contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale in occasione delle elezioni comunali:

- **per tutte le liste sussiste l’obbligo di non superare**, per le spese inerenti la campagna elettorale elencate all’articolo 5, **il limite di spesa** previsto dall’articolo 4, comma 1, riportato nel prospetto in calce alla presente;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, **i rappresentanti o i committenti** responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati **oppure i candidati alla carica di Sindaco e di Vice Sindaco devono depositare** presso la Struttura enti locali della Presidenza della Regione (**previo appuntamento telefonando al numero 0165/272512**), **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti (ossia entro il 20 novembre p.v., salvo eventuale turno di ballottaggio), il rendiconto** relativo alle spese della campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento; i successivi articoli 4 e 5 della stessa legge stabiliscono i limiti e le tipologie delle spese da rendicontare;
- **fermo restando l’obbligo di non superare i limiti di spesa**, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), i soggetti di cui sopra sono **esclusi** dall’obbligo di deposito dei rendiconti, **nel caso in cui sia presentata una sola lista**, trattandosi di Comune con popolazione superiore a 500 abitanti;

.....
Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio enti locali

Contacts / Contatti:
(FRAMARIN Ines tel. 0165/272512)

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2581/2510/2512/2513
télécopie

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2510/2512/2513
telex

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



- **tutte le liste** presentate (anche in caso di lista unica), **hanno** altresì **l'obbligo di depositare, sempre entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto** presso il Comune, che dovrà procedere, nei successivi cinque giorni, alla sua pubblicazione nel proprio sito internet per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte dei cittadini interessati, come previsto dell'articolo 3, comma 3.

Si richiede, infine, alle SS.LL. **di voler consegnare ai delegati di lista una copia degli allegati** alla presente nota, concernenti il modello di rendiconto e le istruzioni per la compilazione dello stesso, predisposti dalla Commissione di Garanzia regionale, istituita ai sensi dell'art. 1 della medesima l.r. 4/1997.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

La Dirigente
Presidente della Commissione
(Tiziana VALLET)
-Documento firmato digitalmente-

LIMITE DI SPESA AMMISSIBILE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 E 20 SETTEMBRE 2021 <i>Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4</i>		
Denominazione del Comune	Popolazione residente al 31/12/2019	Limite di spesa <i>(parametro fisso 3.978,60 euro + 0,49 per abitante)⁽¹⁾</i>
AYAS	1393	4.661,17 Euro

⁽¹⁾ = *Importi rideterminati ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della l.r. 4/1997, sulla base della media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) – (al netto dei tabacchi) rilevata dall'Istat, con provvedimento dirigenziale n. 3677 in data 5/07/2021.*

ALLEGATI:

- Istruzioni per la compilazione del rendiconto per le spese elettorali predisposte dalla Commissione di Garanzia regionale.
- Modello di rendiconto con informativa privacy.

IF/

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RENDICONTO PER LE SPESE
ELETTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, N. 4,
AVENTE PER OGGETTO:

“Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale)”.

Si riportano di seguito alcuni indirizzi interpretativi inerenti alle disposizioni della legge in oggetto, adottati dalla Commissione di Garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, istituita ai sensi dell’art. 1 della l.r. 4/1997.

Al fine di facilitare la redazione del rendiconto, la Commissione di garanzia ha elaborato un modello che si allega e che potrà essere utilizzato per la presentazione del rendiconto stesso.

A) PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, i rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale devono essere depositati presso la Struttura enti locali della Presidenza della Regione, nella sede di Piazza Narbonne n. 3, 11100 Aosta. L’inoltro dei rendiconti potrà essere effettuato **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti** (e, quindi, **entro il 20 novembre 2021**, salvo eventuale turno di ballottaggio), allo stesso indirizzo, anche a mezzo posta, unitamente a fotocopia di un documento di identità se privi di sottoscrizione autenticata, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, oppure tramite posta elettronica certificata, corredati di firma digitale, all’indirizzo segretario_generale@pec.regione.vda.it.

I soggetti tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale della lista e ad attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dello stesso possono essere in alternativa:

- a) i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e delle liste di candidati. Al tale riguardo, si precisa, a titolo esemplificativo, che sono titolati a presentare il rendiconto:
 - per le liste presentate in nome e per conto dei partiti e dei movimenti, il Presidente o il Segretario politico del partito o del movimento, oppure un delegato munito di mandato da parte dei rappresentanti legali del partito o del movimento;
 - per tutte le liste, il delegato nominato dai membri della lista o eventualmente indicato al momento della presentazione delle liste stesse;
- b) i candidati alla carica di Sindaco o di Vice Sindaco.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b), della predetta l.r. 4/1997, il sopracitato **obbligo non sussiste** nel caso in cui sia stata presentata **una sola lista**, la quale è tenuta, comunque, a non superare i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale, così come rideterminati ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Tutte le liste presentate (anche in caso di lista unica) hanno, inoltre, l'obbligo di depositare, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto presso il Comune, che dovrà procedere, nei successivi cinque giorni, alla sua pubblicazione nel proprio sito internet per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte dei cittadini interessati, come previsto dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 4/1997, anche ai fini della presentazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, di eventuali esposti.

B) CONTENUTI DEI RENDICONTI SPESE E FONTI DI FINANZIAMENTO

I limiti e le tipologie delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della l.r. 4/1997.

Si precisa che per l'identificazione delle spese relative alla campagna elettorale occorre prendere in considerazione il periodo della loro effettuazione "in funzione elettorale", ossia la destinazione funzionale diretta alla campagna elettorale. Pertanto, dando prevalenza alla loro destinazione sostanziale, nelle spese elettorali da rendicontare dovranno includersi, a prescindere dal momento in cui sono state effettuate, tutte quelle finalizzate alla competizione elettorale, così come le spese fatturate anche in tempi successivi alla data delle elezioni o i debiti verso fornitori per spese di cui è stato posticipato il pagamento, o ancora le spese oggetto di fatture non quietanzate.

Non sono invece considerate spese quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

In base al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/1997, devono essere comprese tra le spese elettorali complessivamente sostenute dalla lista anche le spese affrontate individualmente dai singoli candidati, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nazionale per le elezioni al Parlamento.

I limiti di spesa fissati dall'articolo in esame s'intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

1) Spese documentate

Articolo 5, comma 1, l.r. 4/1997

Devono essere analiticamente indicate nel rendiconto le spese sostenute tanto direttamente "dalla lista", quanto da partiti, movimenti, sostenitori, sponsor (a titolo di

esempio, vanno conteggiate le spese sostenute da un partito per la stampa e distribuzione di volantini ecc.), siano esse documentate o a titolo gratuito.

Le spese da rendicontare relative alla campagna elettorale sono quelle individuate dall'art. 5, comma 1.

La lettera e) del suddetto comma va considerata quale norma di chiusura, comprensiva pertanto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo per la campagna elettorale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute per aprire un conto corrente bancario collegato alle spese elettorali).

Tali spese dovranno essere indicate nel punto 1 (*spese documentate*) del modello di rendiconto.

2) Spese non documentate/forfettarie

Articolo 5, comma 2, l.r. 4/1997

Alle spese documentate (punto 1) del modello di rendiconto) dovranno essere obbligatoriamente sommate le spese di viaggio, telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, che sono calcolate in misura forfetaria nella percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Dovranno invece essere rendicontate tra le spese documentate del punto 1) le spese postali, in quanto non inserite nelle sopra indicate spese forfetizzate.



3) Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito

Nel rendiconto deve essere analiticamente indicato anche il valore di beni e servizi di tipo professionale o imprenditoriale che un sostenitore (o un candidato) abbia fornito **a titolo gratuito** (si pensi al caso di un tipografo professionista che si offra, quale sostenitore, di stampare gratuitamente dei dépliant elettorali). Tali spese dovranno essere “valorizzate” in termini economici da coloro che presentano il rendiconto.

Qualora i medesimi servizi non abbiano carattere professionale (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stampa di volantini di tipo amatoriale), si dovrà conteggiare il solo valore dei beni “primari” utilizzati (nell'esempio riportato, inchiostro e carta).

La “valorizzazione” di tali beni e servizi dovrà essere rendicontata nel punto 3 (Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito), del modello di rendiconto.

Il totale delle spese documentate (punto 1) del modello di rendiconto), di quelle non documentate (punto 2) del modello di rendiconto), nonché del valore dei beni e dei servizi ricevuti a titolo gratuito (punto 3) del modello di rendiconto), non dovrà comunque superare il limite di spesa complessivo di cui al comma 1, dell'articolo 4.

4) Fonti di finanziamento

I soggetti che presentano i rendiconti dovranno indicare in modo dettagliato anche le fonti di finanziamento a copertura delle relative spese elettorali, distinguendo tra fonti proprie, contributi di terzi e servizi gratuiti ricevuti.

In merito alla voce “Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito” si precisa che gli importi ed i beni e servizi indicati al punto 3) delle spese del modello di rendiconto, dovranno corrispondere a quelli indicati al punto 4.3 delle fonti di finanziamento.

C) CONTROLLI E SANZIONI

1) Controlli

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 4/1997, qualora dall’esame dei rendiconti e dell’allegata documentazione dovessero emergere delle **irregolarità o la non conformità alla legge**, la Commissione le contesta all’interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all’interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

Entro **trenta giorni** dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

2) Sanzioni

Articolo 8, l.r. 4/97

L’articolo 8 della l.r. 4/1997 stabilisce, come sotto riportate, le sanzioni che la Commissione provvede ad accertare, contestare e applicare, per i candidati, i partiti, movimenti e liste, per i casi di violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge, di irregolarità nella dichiarazione o di mancata presentazione del rendiconto. In particolare è prevista:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo, nel caso di accertata **violazione dei limiti di spesa** (*comma 1*);
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 20.000, in caso di **irregolarità** nel rendiconto (*comma 2*);
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 25.000, in caso di **mancata presentazione** del rendiconto nel termine stabilito dall’articolo 3, comma 1 (*comma 3*).

3) Controlli e sanzioni da parte del CO.RE.Com.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 4/1997, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazione per l’esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla **Commissione** e al Comitato Regionale per le

Comunicazioni (**Co.Re.Com.**) i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il **Co.Re.Com** provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00 nei confronti dei soggetti inadempienti (*articolo 8, comma 4*).

D. INTERVENTI DEL COMUNE

Articolo 9 l.r. 4/97

Si rammenta infine che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, il Comune è tenuto a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, **senza oneri per il Comune stesso**.

Si rammenta, a tale proposito, che dovrà essere debitamente rendicontata al punto 3) (*Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito*) del modello di rendiconto anche la “valorizzazione” dei suddetti spazi concessi a titolo gratuito dal Comune.

* * * * *

Si fa presente, infine, che nel sito internet della Regione https://www.regione.vda.it/amministrazione/elezioni/Consultazioni_elettorali/Elezioni_comunali/Archivio/Ayas_19_20_settembre_2021/default.i.aspx, nella sezione “Autorità ed uffici elettorali” sarà a breve possibile reperire tutta la documentazione inerente la compilazione dei rendiconti, compresi il modello di rendiconto e le presenti istruzioni.

2) SPESE NON DOCUMENTATE/FORFETTARIE (Art. 5, comma 2)

spese di viaggio, telefoniche e oneri finanziari passivi 20% del totale delle spese di cui al punto 1)	IMPORTO
Totale 2)	

3) BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO³

DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	IMPORTO
	Totale 3)	

TOTALE SPESE COMPLESSIVE (1+2+3)	
---	--

³ I beni conferiti e i servizi prestati a titolo gratuito devono essere "valorizzati".

4) FONTI DI FINANZIAMENTO (art. 3, comma 1)

4.1) FONTI DI FINANZIAMENTO PROPRIE ⁴	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale (1)		

4.2) CONTRIBUTI DA TERZI	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale (2)		

4.3) BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO [Come da indicazione contenuta al punto 3)]	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Totale (3)		

TOTALE COMPLESSIVO DEI FINANZIAMENTI (1 + 2 + 3)	
---	--

⁴ Non è necessario indicare singolarmente i contributi elargiti dai candidati in parti uguali.

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di _____

_____, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, che i dati contenuti nel presente rendiconto corrispondono alle spese sostenute ed ai finanziamenti ricevuti in relazione alla campagna elettorale per le elezioni comunali del 19 e 20 settembre 2021.

Firma

(da apporsi in presenza del funzionario
competente a ricevere il rendiconto⁵)

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016): vedi informativa allegata.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, l.r. 4/1997, la mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'art. 3, comporta, previa diffida a provvedere entro i successivi quindici giorni da parte della Commissione, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 25.000.

⁵ In caso di spedizione per posta, la sottoscrizione sarà valida se autenticata con le modalità di cui all'articolo 35 della l.r. 19/2007, oppure, qualora al rendiconto sia allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante. L'inoltro del rendiconto, corredato di firma digitale, può altresì avvenire per mezzo di posta elettronica certificata.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it

DELEGATO AL TRATTAMENTO:

Il delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Dott.ssa Tiziana VALLET.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it. con una comunicazione avente la seguente intestazione “all'attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti sono trattati per la verifica dei rendiconti presentati dalle liste alla Commissione regionale di garanzia per il controllo delle spese elettorali in occasione delle elezioni amministrative di Ayas del 19 e 20 settembre 2021, ai sensi della legge 7 febbraio 1997, n. 4.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati sono trattati dal personale della Struttura organizzativa Enti locali del Segretario generale .

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione sia prevista per legge (a titolo esemplificativo, i componenti esterni della precitata Commissione.)

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento, e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà in ogni tempo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.